

FONDO PENSIONE DI RIFERIMENTO DEL SETTORE DEL CREDITO



## **DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE**

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 1 – REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI .....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2 – REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE E DEI RENDIMENTI .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 3 – REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 4 – REGIME FISCALE DELLA RITA.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 5 – REGIME FISCALE DEGLI ANTICIPI, DEI RISCATTI E DEI TRASFERIMENTI.....</b>	<b>9</b>

## **PREMESSA**

**Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono una sintesi della normativa fiscale applicabile alla previdenza complementare in quanto destinate esclusivamente a fornire agli associati un primo orientamento in materia.** Non possono pertanto considerarsi esaustive del regime fiscale della previdenza complementare, per una più completa conoscenza del quale si rinvia alle norme di legge e alle interpretazioni ufficiali.

### **I principali testi legislativi di riferimento sono:**

- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni;
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 190 del 23.12.2014;
- Decreto Legge n. 189/2016;
- Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016;
- Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017
- Legge di Bilancio 2018 n. 2015 del 27.12.2017;
- Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018.

### **Le principali interpretazioni ufficiali fornite dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate sono contenute nelle circolari:**

- Circolare 26 febbraio 2018 n. 3/E;
- Circolare 13 febbraio 2015 n. 2/E;
- Circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E;
- Circolare 6 agosto 2001, n. 78/E;
- Circolare 20 marzo 2001, n. 29/E;
- Circolare 9 ottobre 1998, n. 235;
- Consulenza giuridica 956–14/2019.

Va inoltre tenuto presente che il regime fiscale delle prestazioni fornite dalle forme pensionistiche complementari è differenziato temporalmente, con necessità di tenere distinto il montante complessivo secondo i seguenti periodi di accumulo:

- **fino al 31.12.2000;**
- **dal 1.1.2001 al 31.12.2006;**
- **dal 1.1.2007.**

## **ARTICOLO 1 – REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI**

**I contributi versati dagli associati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo complessivo non superiore a 5.164,57 euro.**

Ai fini del suddetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF e non rileva ai fini del limite di deducibilità.

Il limite annuo di 5.164,57 euro comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

**Le somme versate dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse** concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro).

Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il versamento a titolo di reintegro al quale è associato il beneficio fiscale del credito d'imposta riguarda esclusivamente il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al maturato post 01/01/2007 e le somme corrisposte dall'iscritto al Fondo che siano eccedenti il limite di € 5.164,57.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1.1.2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (25.822,85 euro, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a 2.582,29 euro in ciascun anno.

Con la **Legge di Bilancio per il 2017** (Legge n. 232/2016 dell'11.12.2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di "welfare sostitutivo" è stata introdotta (si veda comma 160 dell'art.1) la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il **premio di produttività** con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R. rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria, sia sostitutiva.

È inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 252/2005. Con la norma in esame pertanto tali versamenti sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale.

## **ARTICOLO 2 – REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE E DEI RENDIMENTI**

I Fondi Pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti a un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura dell'**20%** applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta (rendimento annuale) e prelevata annualmente dal patrimonio del Fondo Pensione.

Tali proventi sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al **12,50%** su detti proventi.

Per la gestione realizzata mediante convenzioni assicurative, il risultato netto annuale si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.

I rendimenti assoggettati all'imposta sostitutiva sono esenti da tassazione al momento di erogazione della prestazione pensionistica complementare.

Sul **rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita** in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del **26%**.

La legge 21.06.2017, n. 96 e la Legge di Bilancio 2018 e 2019 modificano la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" all'art. 1 commi 88 e 89 prevede che tutte le forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005 possano destinare somme, fino al 5 per cento (per l'anno 2019) e del 10 per cento (dal 1° gennaio 2019) del patrimonio risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai seguenti attivi, inclusi i piani di risparmio a lungo termine (PIR) di cui al comma 100 L 96/2017 (Circolare Agenzia Entrate n 3/E del 26 febbraio 2018):

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del T.U.I.R. o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) quote o azioni di OICR, con gli stessi requisiti sulla residenza di cui alla lettera a), che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla stessa lettera a);
- c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 TUB, ovvero D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 TUB o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea;
- d) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Tali attivi devono essere detenuti per almeno cinque anni. In presenza di tali requisiti, i redditi derivanti dall'investimento degli stessi attivi sono esenti da imposta (rectius, non concorrono alla formazione del risultato della gestione della forma pensionistica da assoggettare all'imposta sostitutiva del 20% di cui all'articolo 17 del predetto D.Lgs. n. 252) e vanno a incrementare, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

Viene contestualmente abrogato il credito d'imposta del 9% (di cui all'art. 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "legge di stabilità 2015") collegato agli investimenti in attività finanziarie a medio/lungo termine introdotto a parziale mitigazione dell'incremento (dall'11% al 20%) dell'aliquota della predetta imposta sostitutiva disposto dalla legge di stabilità 2015.

La norma è efficace a partire dal 1° gennaio 2017, salvo la disposizione qui indicata al b-bis (art. 1 comma 89 L. 96/2017) efficace dal 1° gennaio 2018 e quella indicata al b-ter decorrente dal 1° gennaio 2019, oltre quella relativa ai PIR (art. 1 commi 100-114 L. 232/2016) efficace dal 24.04.2017.

### **ARTICOLO 3 – REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE**

Le **prestazioni pensionistiche devono obbligatoriamente essere richieste in forma di rendita per almeno il 50% del montante finale accumulato** (nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere erogata interamente in forma di capitale).

Fanno eccezione a tale regola i cosiddetti “**vecchi iscritti**” cioè coloro che risultano già iscritti alla data del 29.04.1993 a una forma pensionistica complementare già esistente alla data del 15.11.1992, i quali hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31.12.2006 per il montante accumulato a partire dal 1.1.2007.

Per la parte della prestazione pensionistica, sia in capitale, sia in rendita, corrispondente al montante accumulato dal 1.1.2007, la **tassazione** avviene in via **definitiva** con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del **15%** sull’importo della prestazione al netto della parte corrispondente ai rendimenti annualmente già assoggettati all’imposta sostitutiva e alla parte dei contributi eventualmente non dedotti. L’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta del 15% si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, **l’aliquota potrà ridursi fino al 9%** una volta decorsi 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%, eventualmente riducibile in proporzione alla percentuale media degli investimenti diretti o indiretti del Fondo in titoli di Stato ed equiparati.

**La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale con** assoggettamento a IRPEF dell’ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della **tassazione separata** per le prestazioni in capitale e della **tassazione progressiva** per le prestazioni in rendita.

## ARTICOLO 4 – REGIME FISCALE DELLA RITA

Con la Legge di Bilancio 2017, si introduce la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (c.d. **RITA**), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti individuati dal nuovo art. 11 comma 4 e 4-bis D.Lgs. 252/2005, e comprovati tramite idonea documentazione acquisita tramite l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dall'INPS, oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

La legge di Bilancio 2018 introduce gli art. 4-ter e 4-quater dell'art. 11 D.lgs. 252/2005 e mantiene la previsione della **ritenuta a titolo di imposta del 15% con aliquote decrescenti del 0,30%** per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (riferita a tutti i periodi fiscali interessati). Pertanto, **l'imposizione minima potrà attestarsi al 9%** tramite ritenuta a titolo di imposta.

A differenza delle altre tipologie di prestazione erogate dal Fondo, il suddetto regime di tassazione viene applicato anche ai montanti riferiti fino al 31/12/2000 e dal 01/01/2001 al 31/12/2006.

Il percettore della rendita anticipata, tuttavia, ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra, optando espressamente nella dichiarazione dei redditi per la tassazione ordinaria della rendita anticipata.

In questi casi le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

## ARTICOLO 5 – REGIME FISCALE DEGLI ANTICIPI, DEI RISCATTI E DEI TRASFERIMENTI

**In relazione al montante accumulato dal 01.01.2007, le anticipazioni e i riscatti sono, in via generale, soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.**

La legge prevede tuttavia delle particolari situazioni in presenza delle quali la ritenuta a titolo d'imposta si applica nella stessa misura prevista per le prestazioni pensionistiche e cioè con l'aliquota del 15%, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali da applicare sul reddito imponibile determinato dall'art. 11, comma 6, D.Lgs. 252/2005.

**Le casistiche nelle quali si applica la tassazione agevolata sono le seguenti:**

- a) **anticipazione** (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata) richiesta a fronte di **spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ai sensi dell'art. 11, comma 7 lett. a) D.Lgs. 252/2005;
- b) **riscatto parziale** (per un massimo del 50% della posizione individuale maturata) determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa **che comporti l'inoccupazione** per un periodo di tempo non inferiore a **12 mesi** e non superiore a **48 mesi** o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di **mobilità o cassa integrazione** ai sensi dell'art. 14, comma 2 lett. b) D.Lgs. 252/2005.

Tale facoltà è prevista anche per i lavoratori che si trovano nelle condizioni disciplinate dall'art. 4 della legge n. 92 del 2012 (**esodo incentivato**) i quali possono usufruire della agevolazione in parola, secondo quanto chiarito nella nota COVIP redatta in ottobre 2013, considerate le forti analogie presentate dalle fattispecie dell'esodo incentivato, di cui alla Legge n. 92 del 2012, e della mobilità, di cui alla Legge n. 223 del 1991.

Lo stesso non può dirsi per i soggetti che beneficiano della Naspi ai sensi dell'art.1 D.Lgs. 22/2015 in quanto l'art. 14 comma 2 lett. b) D.Lgs. 252/2005 fa espresso riferimento alle "procedure di mobilità" disciplinate dall'art. 4 Legge 223/1991 e non alla percezione della indennità di mobilità da ciò derivando che la percezione della Naspi non può considerarsi quale autonoma causale che legittimi la possibilità di riscatto parziale, come chiarito dalla nota COVIP del dicembre 2016;

- c) **riscatto totale** nei casi di **invalidità permanente** che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di **cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 48 mesi**;
- d) **riscatto della posizione operato dagli eredi** a causa della morte dell'aderente.

Anche per le anticipazioni e i riscatti, la quota maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale.

**Il trasferimento della posizione previdenziale** a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 è **esente da oneri fiscali** (ad eccezione dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati).